

Brescia, lì 23.01.2024

SPETT.LE CLIENTE

Oggetto: Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM)

Interessati gli importatori di cemento, concimi, energia elettrica, idrogeno, alluminio, ghisa, ferro e acciaio

Il Regolamento (UE) 10.5.2023 n. 956

- istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM),
- ossia un dazio ambientale
- che dovrà essere assolto dagli importatori di prodotti realizzati da industrie particolarmente inquinanti da un punto di vista energetico.

Obiettivo del CBAM è il contrasto al *carbon leakage*, ossia la rilocalizzazione dei processi produttivi in Paesi con politiche climatiche meno ambiziose di quelle dell'Unione, e la sua introduzione è destinata a incidere in maniera rilevante sul business delle imprese dal punto di vista amministrativo, gestionale e finanziario.

Gli obblighi introdotti infatti, mirano a rendere più onerosa l'importazione in Unione europea dei prodotti *carbon intensive*, richiedendo agli importatori di tracciare, calcolare, monitorare e dichiarare le emissioni di gas serra generate durante i processi produttivi nel Paese terzo.

Il meccanismo CBAM verrà implementato in due fasi:

- **un periodo transitorio con inizio 1° ottobre 2023 e termine il 31 dicembre 2025**
- e, a partire dal 1° gennaio 2026, l'entrata in vigore a regime.

Durante il periodo transitorio gli importatori ("Dichiaranti CBAM") non dovranno farsi carico di aggiustamenti di tipo finanziario in relazione alle merci introdotte nell'Unione, dovendo solamente presentare

- su base trimestrale,
- **il CBAM report**, contenente set informativi i cui dettagli sono stati pubblicati con il Regolamento in commento.

Le informazioni relative alle merci importate da presentare con il CBAM report riguardano, in sintesi:

- il quantitativo, espresso in MWh per l'elettricità e in tonnellate per le altre tipologie di prodotti;
- l'origine e la classificazione doganale (indispensabile per comprendere l'applicabilità o meno del meccanismo al caso concreto);

- dettagli sugli stabilimenti produttivi del Paese terzo dove sono state realizzate le merci, quali indirizzo e codici identificativi;
- descrizioni delle tecnologie e dei processi produttivi seguiti.

Dovranno essere incluse nel CBAM report anche i dati relativi alle emissioni incorporate nelle merci importate e nei relativi precursori, sia dirette (emesse direttamente durante il processo produttivo) che indirette (riconducibili all'elettricità consumata durante il processo produttivo).

I metodi di calcolo delle emissioni incorporate nelle merci importate riflettono le tecniche utilizzate nell'ambito dell'*Emission Trading Scheme* (ETS) previsto per gli stabilimenti produttivi dell'Unione europea. Gli operatori extra Ue che dovessero avere difficoltà nell'applicazione di tali metodi potranno, inizialmente, avvalersi di altre tecniche ammesse nel proprio Paese prendendo anche a riferimento valori di default pubblicati dalla Commissione europea durante il periodo transitorio.

Infine, il CBAM report del periodo transitorio dovrà includere la presenza di eventuali contributi ambientali pagati nel Paese di origine con riferimento alle merci importate.

Una volta acquisiti i dati richiesti, il dichiarante CBAM presenterà il report

- entro un mese dalla conclusione del trimestre di riferimento (la prima scadenza è prevista per il 31 gennaio 2024)
- tramite un apposito database (CBAM Transitional Registry) che consentirà lo scambio di informazioni tra lo stesso dichiarante CBAM accreditato (l'importatore o un suo rappresentante autorizzato), l'autorità competente e la Commissione.

Sanzioni

In caso di omessa, incompleta o incorretta presentazione del report, sono previste sanzioni comprese da un minimo di 10 a un massimo di 50 euro per tonnellata di emissioni non dichiarate, con possibilità di incrementi in caso di violazioni reiterate.

Alla luce di quanto sopra, emerge quanto sia cruciale, per gli importatori, iniziare ad attivarsi con le opportune analisi d'impatto per il periodo transitorio e, se del caso, sondare la disponibilità e capacità dei fornitori extra Ue di comunicare le informazioni richieste.

Modalità di accesso al portale

L'Agenzia delle Dogane ha comunicato le modalità operative per accedere al Registro CBAM (*Carbon Border Adjustment Mechanism*, meccanismo di aggiustamento del carbonio alle frontiere), ossia il portale su cui i dichiaranti (gli importatori in Unione europea di merci CBAM o, a determinate condizioni, i rappresentanti doganali indiretti) dovranno inserire i dati rilevanti per la presentazione della Relazione trimestrale con scadenza 31 gennaio 2024.

Le modalità di accesso al portale sono descritte secondo una precisa successione temporale.

1. Viene *in primis* specificato che l'accesso è consentito esclusivamente a una persona fisica, dotata di credenziali SPID, CIE o CNS, preventivamente delegata/autorizzata dall'azienda obbligata agli

adempimenti CBAM (necessariamente dotata di codice EORI) attraverso il sistema autorizzativo doganale denominato MAU "Modello autorizzativo unico".

Se l'azienda non ha mai richiesto autorizzazioni nel portale del sistema doganale, occorre effettuare l'accreditamento cliccando **su "Area riservata" dalla home page del sito dell'Agenzia delle Dogane** e avvalersi delle credenziali di accesso SPID, CIE o CNS del proprio legale rappresentante (persona fisica) che dovrà **nominare un "gestore delle autorizzazioni"** seguendo le istruzioni contenute nei tutorial rinvenibili su apposita sezione del sito dell'Agenzia.

Se l'azienda ha già richiesto autorizzazioni tramite tale portale, il gestore sarà già stato individuato e non sarà necessario effettuare tale passaggio preventivo.

2. Nominato il gestore delle autorizzazioni, per effettuare l'accesso al Registro CBAM quest'ultimo dovrà a sua volta accedere al portale dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, selezionare la voce di menu "Mio profilo" e **richiedere l'autorizzazione EU "CBAM_DECLARANT"** (nome applicazione: CBAM-APP), **delegandola a sua volta alla persona fisica che effettuerà l'accesso al Registro CBAM** (la delega è necessaria anche se il gestore intende abilitare sé stesso).

Le autorizzazioni e le deleghe inserite nel sistema MAU sono immediatamente operative in ambiente reale e divengono operative in ambiente di addestramento dal giorno successivo.

3. Come ultimo step, la persona fisica delegata all'accesso al Registro (eventualmente, come detto, anche lo stesso gestore) **dovrà procedere all'accesso al portale tramite la compilazione della pagina WAYF (Where Are You From)**, nella quale si presenterà all'utente la possibilità di selezionare, nel primo campo relativo al dominio, la voce "Dogane" o, in alternativa, la voce "CBAM". Contrariamente a quanto si possa ritenere, l'Agenzia informa che andrà selezionata la voce "Dogane", in quanto l'autenticazione avviene per mezzo del sistema doganale.

Nel campo successivo, relativo al Paese di autenticazione, dovrà essere inserito "Italia" e, nel campo relativo al tipo di "attore", l'utente potrà selezionare "Operatore economico" (in caso di ditta individuale che effettua l'accesso senza delega) o "Impiegato" (in caso di utente che ha delegato un soggetto persona fisica per l'accesso).

A questo punto l'utente si ritroverà all'interno del Registro CBAM da cui potrà procedere all'inserimento dei dati e alla trasmissione della Relazione con scadenza 31 gennaio 2024.

In caso di incertezza delle informazioni ricevute dai fornitori extra Ue e inserite nella Relazione, si ricorda che l'art. 9 del Regolamento di esecuzione Ue 2023/1773 stabilisce, al comma 1, che il dichiarante può modificare la relazione CBAM già presentata entro due mesi dalla fine del trimestre di riferimento.

In deroga a tale regola, il comma 2 prevede che un dichiarante può modificare retroattivamente le relazioni CBAM per i primi due periodi di riferimento (e quindi, i trimestri ottobre-dicembre 2023 e gennaio-marzo 2024) fino al termine per la presentazione della terza relazione CBAM (ossia il 31 luglio 2024).